

• PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA, FISCO

# Le norme che regolano i depositi di carburante

Gli adempimenti da osservare vengono distinti a seconda della capacità e della classificazione dell'impianto in fisso o mobile. Quando è necessario il certificato di prevenzione incendi

di **Donato Rotundo**

**I** depositi e gli impianti di carburante nel settore agricolo prevedono il rispetto di diverse disposizioni di legge.

Nelle aziende agricole si riscontrano prevalentemente due tipi di impianti: i depositi e i distributori, che sono soggetti a una diversa disciplina per quanto riguarda gli adempimenti legati alla prevenzione incendi.

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso agricolo, che sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole (circolare n. 36/85 del Ministero dell'interno), sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16-2-1982 e successive modifiche, se hanno una capacità superiore a 25 m<sup>3</sup>. Per essi, quindi, è necessario ottenere il certificato di prevenzione incendi che ha una validità di 3 anni.

## Impianti fissi

Va, peraltro, sottolineato che ai fini della prevenzione incendi la presenza di un sistema di erogazione del carburante, qualsiasi esso sia, individua a tutti gli effetti la tipologia di un impianto fisso di distribuzione.

Tali impianti, così come definiti dall'attività n. 18 del decreto 16-2-1982 (impianti fissi di distribuzione di carburante per autotrazione a uso pubblico o privato con o senza stazione di servizio), sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi per qualsiasi capacità geometrica.

Pertanto, tutti gli impianti provvisti di un sistema di erogazione per il rifornimento dei veicoli devono essere realizzati con serbatoio interrato collegato a distributore di tipo omologato, osservando le norme costruttive e di posizionamento previste dall'articolo 82 del decreto ministeriale 31-7-1934.

Gli unici impianti di rifornimento provvisti di serbatoi fuori terra consentiti dalla legislazione vigente sono i cosiddetti contenitori-distributori mobili. Infatti, per il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d'opera nell'ambito delle aziende agricole, cave per l'estrazione e la lavorazione del materiale inerte, nei cantieri stradali, ferroviari ed edili in genere, in alternativa agli impianti fissi di distribuzione di gasolio si possono utilizzare i contenitori-distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19-3-1990.

I contenitori-distributori mobili devono avere i seguenti requisiti:

- capacità inferiore a 9.000 L;
- essere utilizzati solo con combustibili di classe C (gasolio, oli minerali);
- avere il serbatoio di tipo approvato dal Ministero dell'interno;
- va previsto un bacino di contenimento, a terra, di capacità uguale almeno alla metà di quello del serbatoio;
- presenza di una tettoia, costruita di materiale incombustibile, per proteggere dagli agenti atmosferici;
- presenza della messa a terra;
- va prevista una distanza dagli edifici maggiore di 3 m;
- l'area intorno deve essere per almeno 3 m completamente sgombra e priva di vegetazione;
- nelle vicinanze devono esserci siano 3 estintori portatili da 6 kg a polvere.

Caratteristica precipua di tali depositi è che non sono soggetti a certificato di prevenzione incendi, sempre che vengano rispettate le indicazioni del decreto 19-3-1990 e soprattutto se viene mantenuta la «mobilità» del contenitore (in alcuni casi i comandi dei Vigili del fuoco hanno richiesto il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori mobili che sono stati fissati al suolo in modo stabile).

I depositi e gli impianti di carburante, a seconda della capacità geometrica e delle caratteristiche dell'azienda, oltre alla prevenzione incendi possono essere soggetti anche ad altre disposizioni.

Se l'azienda rientra nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 626/1994 (presenza di lavoratori subordinati o a essi equiparati), anche in relazione alla presenza dei depositi di carburante, occorre valutare i rischi (articoli 4, 12 e 13 del decreto 626/1994 e decreto ministeriale 10-9-1998) e adottare le misure conseguenti (nominare gli addetti all'antincendio, apporre la specifica segnaletica di sicurezza, ecc.).

## Carburanti e Fisco

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 504/95 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) stabilisce che devono denunciare l'esercizio del deposito all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio:

- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 25 m<sup>3</sup>;
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 m<sup>3</sup>.

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo di denuncia devono, quindi, essere muniti di licenza fiscale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

Per quanto concerne gli aspetti amministrativi, particolarmente importanti le novità introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 101/2005 in merito ai depositi di prodotti petroliferi destinati ad azionare le macchine agricole.

Infatti, i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole e quelli impiegati nell'esercizio delle imprese agromeccaniche e ubicati all'interno delle stesse aziende non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 32/1998 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti); normativa con cui il regime di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è stato sostituito con l'autorizzazione del Comune.

In relazione a quanto specificato a partire dal 30-6-2005, data di entrata in vigore del decreto n. 101/2005, i depositi a uso agricolo non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione comunale.